

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

*AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI*

*Settore procedimenti elettorali e privacy*

DR n. 2322 del 30.05.2018

## IL RETTORE

- Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA), applicabile in quanto compatibile ai sensi della III disposizione finale dello Statuto;
- Richiamati i propri decreti di nomina dei direttori di dipartimento e considerati gli esiti delle elezioni per il rinnovo dei direttori di dipartimento in scadenza, svolte nel mese di maggio, per il mandato relativo al t.a. 2018/2021;
- Considerata la necessità di approvare disposizioni transitorie per le elezioni contestuali delle rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità (nel seguito, CPO), recependo l'abolizione della riserva a favore delle categorie di docenza per le elezioni del senato accademico, risultante dalla nuova formulazione dell'art.16 dello Statuto, in vigore dal 4.7.2017;
- Considerato che, in data 20.3.2018, il senato accademico ha approvato le suddette disposizioni transitorie ed ha espresso parere favorevole sulle proposte del rettore circa le date di votazione;
- Ritenuto di fissare le votazioni per i rappresentanti dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel senato accademico e nel CPO in data **25 settembre 2018**;
- Ritenuto di fissare le votazioni per i rappresentanti dei direttori di dipartimento nel senato accademico in data **5 novembre 2018**

## DECRETA

### Art. 1

Le disposizioni transitorie per le elezioni contestuali delle rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità sono emanate nella stesura allegata.

### Art. 2

**Sono indette, per martedì 25 settembre 2018, le elezioni delle seguenti rappresentanze nel senato accademico, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) e d) dello Statuto:**

- **n. 2 docenti di ruolo per ciascuna scuola**, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse, che non siano direttori di dipartimento, eletti in un unico collegio elettorale per ogni scuola;
- **n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.**

**Sono indette, per lunedì 5 novembre 2018, le elezioni di n. 5 direttori di dipartimento** appartenenti ad altrettante scuole, eletti al loro interno dai direttori dei dipartimenti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) dello Statuto.

Gli eletti saranno nominati per il triennio accademico 2018/2021 e comunque rimarranno in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

### **Art. 3**

**Sono indette, per martedì 25 settembre 2018, contestualmente alle elezioni delle rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel senato accademico, le elezioni dei seguenti componenti del comitato per le pari opportunità**, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto:

- **n. 4 componenti eletti dai tecnici-amministrativi a tempo indeterminato**, di cui almeno due donne;
- **n. 4 componenti eletti dai docenti**, di cui almeno due donne.

I componenti docenti e tecnici-amministrativi saranno nominati per il triennio accademico 2018/2021 e comunque rimarranno in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

### **Art. 4**

Con successivo provvedimento rettorale, entro martedì 4 settembre 2018, sarà nominata la commissione elettorale, competente per le votazioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto, composta da almeno tre elettori ed un supplente; successivamente, saranno costituiti, presso ogni scuola, uno o più **seggi elettorali che rimarranno aperti, per le operazioni di voto, dalle ore 9 alle ore 17.**

Il numero dei seggi per ogni scuola, la loro ubicazione e composizione, l'indicazione degli elettori della scuola assegnati a votare al singolo seggio sono indicati, con suo provvedimento, dal preside di scuola, entro e non oltre **giovedì 30 agosto 2018**, al fine di permettere la corretta predisposizione dei registri dei votanti per ogni seggio.

Con lo stesso provvedimento, i presidi di scuola devono altresì prevedere:

- a) le modalità per l'espressione del voto degli elettori delle sedi decentrate, anche con orario ridotto o con raccolta dei voti da parte di loro incaricati;
- b) nel caso in cui siano costituiti più seggi elettorali, quale seggio debba svolgere lo scrutinio unificato, dopo aver acquisito gli atti, le verbalizzazioni, le schede ed i registri firmati dai votanti presso gli altri seggi.**

Per i tecnici-amministrativi in servizio presso l'Amministrazione centrale, saranno costituiti uno o più seggi elettorali nella zona di Via Balbi.

Per l'elezione dei **5 direttori di dipartimento nel senato accademico** sarà costituito un seggio elettorale unico presso l'Aula ligure, in Via Balbi, 5, **che rimarrà aperto, per le operazioni di voto, lunedì 5 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 17.**

### **Art. 5**

Ogni elettore può esprimere **una sola preferenza**.

#### **Art. 6**

Le elezioni sono valide, in ogni collegio elettorale, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

Qualora le votazioni, in un collegio elettorale, non siano valide per il mancato raggiungimento del *quorum* o qualora non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti, il Rettore indice elezioni suppletive; le suddette elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto e dell'art. 55, comma 4, del RGA, qualora per un collegio elettorale il numero complessivo degli eletti nelle elezioni ordinarie e in quelle suppletive fosse inferiore a quello degli eligendi, non si procede ad ulteriori elezioni suppletive e la valida costituzione dell'organo, nella nuova composizione, non è inficiata.

#### **Art. 7**

Gli **elenchi alfabetici provvisori** di coloro che hanno diritto di voto per ogni organo e di coloro che hanno elettorato passivo (eleggibili) – suddivisi per collegio elettorale – sono pubblicati entro **lunedì 20 agosto 2018**; nei suddetti elettorati sono evidenziati, con apposite note, i nominativi di coloro che non hanno elettorato attivo e/o passivo, trovandosi in particolari situazioni giuridiche.

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori devono pervenire, entro **giovedì 23 agosto 2018**, al Rettore che decide definitivamente in merito entro **lunedì 27 agosto 2018**.

Entro **mercoledì 29 agosto 2018 sono pubblicati gli elettorati definitivi**.

Le **candidature per il senato accademico**, corredate dal *curriculum vitae*, devono pervenire al Rettore tramite consegna all'ufficio protocollo dell'Ateneo ovvero tramite raccomandata a.r., oppure posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it), entro **mercoledì 5 settembre 2018, ore 17, per l'esame e l'ammissione da parte della commissione elettorale**.

Qualora, per un collegio elettorale, non si presenti alcun candidato o si presenti e sia ammesso alle elezioni un numero di candidati inferiore agli eligendi, i termini per la presentazione di candidature, esclusivamente per il collegio carente, sono riaperti fino al **mercoledì 12 settembre 2018, ore 17**.

Dopo la suddetta riapertura dei termini, hanno comunque luogo le elezioni ordinarie qualora sia stata presentata e ammessa, per il collegio elettorale carente, almeno una candidatura; diversamente, si procederà ad indire elezioni suppletive secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del RGA.

La pubblicazione nell'albo e nel sito web dell'Ateneo delle candidature ammesse sarà effettuata entro **martedì 18 settembre 2018**.

#### **Art. 8**

Il presente provvedimento sarà reso noto agli elettori, ai presidi di scuola per gli adempimenti di competenza, ai direttori di dipartimento per il debito inserimento nei siti web di struttura e alle organizzazioni sindacali.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale ed è altresì pubblicato nell'albo e nel sito web di Ateneo.

IL RETTORE  
firmato digitalmente  
Prof. Paolo Comanducci

***Disposizioni transitorie per le elezioni contestuali delle rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità***

**Rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel senato accademico**

**Art. 1 - Elettorato attivo, passivo, ineleggibilità e candidatura**

1. Con riferimento al collegio dei direttori di dipartimento, hanno diritto di voto, elettorato passivo e possono presentare la propria candidatura i direttori di dipartimento nominati con decreto rettorale alla data di pubblicazione degli elettorati definitivi per l'elezione della rappresentanza in parola.
2. Con riferimento alla rappresentanza dei docenti, hanno diritto di voto i professori di ruolo ed i ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data di pubblicazione degli elettorati definitivi, riuniti in un unico collegio elettorale per ogni scuola, ivi inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola, appartenenti alla scuola; nell'ambito di ciascuno collegio, hanno elettorato passivo e possono presentare la propria candidatura i docenti di ruolo che non siano direttori di dipartimento. La presentazione della candidatura da parte di un docente di ruolo a tempo definito comporta l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione.
3. Con riferimento al collegio elettorale dei tecnici-amministrativi, hanno diritto di voto, hanno elettorato passivo e possono presentare la propria candidatura i tecnici-amministrativi dell'Ateneo in servizio a tempo indeterminato alla data di pubblicazione degli elettorati definitivi.
4. Non hanno elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che siano sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso.
5. L'elettorato passivo è riservato ai docenti di ruolo e al personale tecnico amministrativo che assicurino, rispetto alla data di inizio del mandato, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato quali componenti del senato accademico, prima del collocamento a riposo; tale requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'elettorato definitivo.
6. Non sono ammessi più di due mandati consecutivi; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, è possibile accedere alla medesima carica, in caso di rinnovo, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato; ai fini del suddetto cumulo, sono computati i mandati, anche parziali, di coloro che, in qualunque veste, siano stati componenti del senato accademico nelle precedenti tornate.
7. La candidatura deve essere inviata al Rettore entro la data stabilita nel decreto di indizione; unitamente al *curriculum vitae* al fine della pubblicazione tramite l'albo ed il sito web dell'Ateneo.

**Art. 2 - Proclamazione dei cinque eletti in rappresentanza dei direttori di dipartimento**

1. La commissione elettorale approva gli atti del seggio e la graduatoria risultante dallo scrutinio dallo stesso effettuato. Risultano eletti i cinque direttori candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto della riserva di un rappresentante per ogni scuola, prevista dal comma 1, lett. b, dell'art. 16 dello Statuto; a parità di voti, prevale il più anziano di ruolo nell'Università e, a parità, il più anziano di età.
2. La commissione in seguito individua, in ordine decrescente, i non eletti, escludendo i direttori che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti; in caso di parità di voti, precede in graduatoria il direttore più anziano di ruolo e, a parità, il più anziano di età.

**Art. 3- Proclamazione dei dieci eletti in rappresentanza dei docenti delle scuole**

1. La commissione elettorale approva gli atti dei seggi e verifica la graduatoria, verbalizzata per ogni scuola dal seggio che ha svolto lo scrutinio unificato dei voti espressi nei diversi seggi della scuola.
2. La commissione, per ogni scuola, individua e proclama eletto il candidato docente più votato ed il secondo più votato, afferente, se possibile, ad area scientifico disciplinare diversa da quella del primo docente; in seguito proclama, in ordine decrescente, i non eletti in ogni scuola, escludendo i docenti che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento dei voti ottenuti dall'ultimo dei dieci proclamati eletti.

3. Nel corso del mandato, in caso di dimissione o comunque di cessazione anticipata di un rappresentante dei docenti, al nominato subentra il primo dei non eletti appartenente alla stessa scuola, di area scientifico disciplinare possibilmente diversa dall'altro docente nominato per la scuola.

#### **Art. 4 - Proclamazione dei due eletti in rappresentanza dei tecnici-amministrativi**

1. La commissione elettorale approva gli atti dei seggi e predispone la graduatoria unica, sommando i voti espressi risultanti dalle relative verbalizzazioni dello scrutinio dagli stessi effettuato. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, prevale il più anziano di servizio e, a parità, il più anziano di età.
2. La commissione in seguito individua, in ordine decrescente, i non eletti escludendo coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti.

#### **Art. 5 - Nomina degli eletti**

1. Il rettore esercita il controllo di legittimità sugli atti della commissione elettorale, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti con proprio decreto, pubblicato nell'albo e nel sito web dell'Ateneo.

### **Rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel comitato per le pari opportunità**

#### **Art. 6 - Rappresentanza dei docenti e dei tecnici-amministrativi: elettorato attivo, passivo, ineleggibilità**

1. Con riferimento alla rappresentanza dei docenti, hanno diritto di voto i docenti in servizio presso l'Ateneo alla data della pubblicazione degli elettorati definitivi.
2. Con riferimento alla rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, hanno diritto di voto i tecnici amministrativi a tempo indeterminato in servizio alla data della pubblicazione degli elettorati definitivi.
3. Non hanno elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che siano sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso.
4. L'elettorato passivo è riservato ai docenti e al personale tecnico amministrativo che assicurino, con riferimento alla data di inizio del mandato, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato quali componenti del comitato per le pari opportunità, prima del collocamento a riposo; tale requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'elettorato definitivo.
5. Non sono ammessi più di due mandati consecutivi; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, anche parziali, è possibile accedere alla medesima carica, in caso di rinnovo, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato.

#### **Art. 7 - Seggi e commissione elettorale**

1. L'organizzazione dei seggi e la commissione elettorale sono comuni a quelli per l'elezione delle rappresentanze nel senato accademico.

#### **Art. 8 - Proclamazione e nomina degli eletti**

1. La commissione elettorale approva gli atti dei seggi e predispone la graduatoria unica per ogni collegio (docenti e tecnici-amministrativi), sommando i voti risultanti dalle verbalizzazioni dello scrutinio dagli stessi effettuato. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, garantendo l'elezione del numero di componenti donne per collegio previsto dall'art. 27, comma 1, dello Statuto (due docenti e due tecnici-amministrativi); a parità di voti, prevale il docente più anziano di ruolo e il tecnico-amministrativo più anziano di servizio; a ulteriore parità, prevale, per tutti i collegi, il più anziano di età.

La commissione in seguito individua per ogni collegio, in ordine decrescente, i non eletti escludendo coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti.

2. Il rettore esercita il controllo di legittimità sugli atti della commissione elettorale, richiede l'opzione entro il termine di sette giorni per gli eventuali casi di incompatibilità, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti con proprio decreto pubblicato nell'albo e nel sito web di Ateneo.

## **Disposizioni comuni**

### **Art. 9 - Rinvii normativi**

1. Per quanto attiene alle disposizioni relative alle voci di seguito evidenziate, si applica altresì quanto stabilito negli articoli del RGA a fianco indicati:

Titolo V - ELEZIONI

Capo I

- Seggi elettorali (art. 34)
- Operazioni di voto (art. 35)
- Operazioni di spoglio (art. 36)
- Sospensione estiva dei termini (art. 39)

Capo III

- *Quorum* per la validità della votazione (...) (art. 49)
- Decorrenza e durata dei mandati (art. 52)
- Ineleggibilità (art. 53)
- Incompatibilità per i componenti elettivi (art. 54)
- Carenza di rappresentanze ed elezioni suppletive (art. 55)
- Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel senato accademico (Art. 56)
- Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel comitato per le pari opportunità (Art. 58)